



REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 18 aprile 2018, composta dai seguenti magistrati:

Antonio Nenna - Presidente
Luciano Abbonato - Consigliere
Giacchino Alessandro - Primo Referendario – relatore

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;


visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) ed in particolare l'art. 148 bis;

visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

vista la deliberazione di questa Sezione n. 102/2017/INPR del 19 maggio 2017 con cui sono state approvate "Le linee guida, il relativo questionario allegato e l'annessa appendice, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2016", nonché lo specifico allegato per gli enti locali siciliani;



vista la nota del Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana con cui la suindicata deliberazione è stata comunicata al legale rappresentante ed all'organo di revisione del Comune di Agrigento e sono state indicate le modalità per compilare il relativo questionario, gli allegati in esso richiamati e l'apposita nota per gli enti locali siciliani, assegnando il termine di trenta giorni per trasmetterli alla Sezione, tramite il sistema SIQUEL, con onere in capo all'organo di revisione;

viste le osservazioni formulate dal magistrato istruttore nel relativo deferimento (n. prot. Cdc 71445678 del 7 marzo 2018) in ordine alla mancata approvazione del rendiconto 2016 da parte dell'ente;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 143/2018/CONTR del 28 marzo 2018 con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l'odierna adunanza, comunicata all'ente unitamente al sopra richiamato atto di deferimento;

vista la memoria dell'ente del 13 aprile 2018 n. prot. 31427 (acclarata in pari data al protocollo della Sezione al n. prot. Cdc 3586)


udito il relatore dott. Gioacchino Alessandro;

uditi per il Comune di Agrigento, giusta delega agli atti, il dr. Giovanni Amico, Assessore al bilancio, e il dr. Giovanni Mantione, Dirigente dei servizi finanziari.

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli Organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo occorre evidenziare come tale adempimento propedeutico sia strumentale a garantire l'espletamento del controllo di cui all'art. 148 bis del TUEL, ascritto all'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive. Il controllo è, infatti, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuato proprio sulla base delle relazioni inviate dall'Organo di revisione affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive.

Al contempo la Sezione, oltre ad accertare la regolarità finanziaria del rendiconto 2016, deve essere posta nelle condizioni di poter valutare l'adozione di idonei provvedimenti correttivi conseguenti alle risultanze della precedente sessione di controllo finanziario. Tale metodologia



procedurale, legando gli esiti del precedente controllo e delle relative misure correttive al successivo ciclo di bilancio, garantisce un più accurato apprezzamento dell'evoluzione dei fattori di squilibrio rilevati e della loro attualità e gravità, garantendo, al contempo, l'aderenza ai principi di concomitanza e concentrazione delle attività di controllo e di effettività dei relativi esiti.


Presupposto indefettibile per l'espletamento dei controlli demandati alla Sezione è la tempestiva approvazione del rendiconto nei termini di legge e, quindi, l'invio della relazione prevista per legge da parte dell'organo di revisione dell'ente.

Con l'atto di deferimento indicato in premessa, il magistrato istruttore ha rilevato che il Comune di Agrigento non ha approvato il rendiconto 2016 nonostante l'ampio decorso dei termini di legge. A seguito del menzionato inadempimento, questa Corte non è stata posta nelle condizioni di espletare il controllo previsto dall'art. 148 bis del TUEL nei termini programmati.

All'odierna adunanza pubblica, sono intervenuti, in rappresentanza dell'ente l'assessore al bilancio ed il responsabile dei servizi finanziari i quali si sono riportati alla memoria citata in premessa, a firma del responsabile dei servizi finanziari. In essa l'ente riferisce che lo schema di rendiconto 2016 è stato adottato dalla Giunta municipale in data 8 aprile 2018 ed è, in atto, all'esame dell'organo di revisione; afferma, poi, che il ritardo è riconducibile ai seguenti motivi:

- le lacune organizzative dell'apparato burocratico dell'ente e, segnatamente, la mancanza di professionalità nel settore finanziario;
- il sovrapporsi degli adempimenti a seguito dei ritardi cumulati nell'approvazione dei documenti contabili nei precedenti esercizi;
- la complessità delle operazioni di riapertura dello stato patrimoniale al 1° gennaio 2016, in applicazione dell'all. 4/3 del decreto legislativo n. 118/2011.

Analoghe deduzioni sono state ribadite in adunanza: il responsabile dei servizi finanziari rappresenta le difficoltà a motivare un ritardo così importante e grave, ma ritiene che quella di Agrigento sia la realtà amministrativa di un comune medio che, nell'evolversi del contesto normativo degli Enti Locali, ha sofferto in maniera particolare, evidenziando che, negli ultimi anni, si è acuita quella che era già una situazione finanziaria critica e l'ente ha dovuto affrontare la contrazione delle risorse umane e la nuova impostazione della contabilità normativa, con ripercussioni sull'organizzazione e sulle professionalità in seno all'Ente, pur avendo conseguito il risultato eccezionale di una contrazione di circa il 30% della spesa del personale; rassicura, comunque, che la ritardata chiusura del rendiconto 2016 non è stata determinata da squilibri finanziari gravi, tant'è che si è conseguito un risultato che ha consentito di riassorbire la quota di ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario e ha garantito gli accantonamenti previsti dalla legge; riferisce pure che l'Ente ha chiuso la posizione debitoria della società d'ambito in liquidazione e, anzi, ha avuto un recupero di risorse derivanti dall'attività di



riscossione che è stata delegata alla società d'ambito che, nei giorni scorsi, ha versato circa 800 mila euro a favore dell'Ente; aggiunge che non solo è stato garantito il rispetto del pareggio di bilancio grazie al fatto che la spesa corrente è stata ridotta al minimo, a seguito di una politica di rigore, ma anche che sono stati effettuati gli accantonamenti che, nel saldo, hanno consentito di conseguire l'obiettivo di finanza pubblica.

L'Assessore al bilancio ribadisce le difficoltà nella gestione dell'ente a causa di problemi organizzativi e di criticità connesse all'impoverimento nelle qualifiche professionali del personale ed auspica nel corso del 2018 che possano essere rispettate le scadenze e rassicura che si provvederà in tempi brevi all'adempimento previsto.

Il Collegio, nel prendere atto della assicurazione fornita e di quanto riferito dall'ente, non ritiene le stesse idonee a giustificare il grave ritardo con cui è stato approntato il rendiconto dell'esercizio 2016, peraltro non ancora approvato, ed accerta la gravità dell'inadempienza, rilevando, anzi, come le deduzioni dell'ente confermino l'oggettiva e perdurante inadempienza ed il cumularsi di ritardi negli anni rispetto alle fondamentali scadenze previste dalla legge. Irrilevanti appaiono poi le assicurazioni circa la non riconducibilità dei ritardi alla presenza di squilibri finanziari gravi, su di esse la Sezione non può che riservarsi gli approfondimenti del caso, non appena sarà messa in condizione di esaminare il questionario propedeutico al controllo finanziaria e procedere all'istruttoria del caso, non senza rammentare che la situazione finanziaria dell'ente, come emerge dagli accertamenti della Sezione negli ultimi controlli finanziari espletati, è giudicata particolarmente critica e meritevole di strutturali misure correttive di risanamento (cfr. deliberazione n. 211/2017/PRSP che ha accertato peraltro anche l'inadempienza rispetto all'obbligo di adottare misure correttive ed ha disposto misure interdittive dei programmi di spesa).

Il Collegio, in conclusione, nel constatare la violazione, ribadisce la perentorietà dei termini normativamente fissati per l'approvazione del documento contabile che è fondamentale nel sistema di bilancio al fine di dimostrare i risultati della gestione e fornire le necessarie informazioni sulla situazione finanziaria patrimoniale, sull'andamento economico e sui flussi finanziari della gestione, anche al fine di sottoporre tale complesso ed articolato documento al controllo degli organi interni ed esterni e rendere conto ai cittadini delle politiche di bilancio e degli effetti da esse prodotte. Si rammenta che tra gli allegati al rendiconto di particolare rilievo appare la relazione sulla gestione che è un documento che illustra la gestione dell'ente, i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e ogni eventuale informazione utile per una migliore comprensione dei dati contabili.

La Sezione invita, pertanto, il Comune al rispetto in futuro dei tempi previsti per legge per l'approvazione del rendiconto, assumendo idonee misure organizzative per migliorare la funzionalità degli uffici, anche al fine di consentire alla Corte un più celere e quindi efficace controllo.



P. Q. M.

accerta la mancata approvazione del rendiconto dell'esercizio 2016 nei termini di legge. Si riserva l'espletamento del controllo ex art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'esito della relativa istruttoria.

ORDINA

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata al Sindaco del Comune di Agrigento, al Consiglio comunale - per il tramite del suo Presidente - ed all'organo di revisione dell'ente nonché all'Assessorato delle Autonomie locali della Regione siciliana per l'eventuale seguito di competenza.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 18 aprile 2018.

L'ESTENSORE

(Gioacchino Alessandro)

IL PRESIDENTE

(Antonio Nenna)



Depositata in segreteria il

21 MAG. 2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Fabio GUIDUCCI